



Francesco Zanchini di Castiglionchio

(già professore ordinario di Diritto canonico nell'Università degli Studi di
Teramo, Facoltà di Giurisprudenza)

**L'Inquisizione come tipo di giudice immune da *intuitus personae*
(papale, o episcopale). Un'alternativa per il superamento dell'attuale crisi
dell'udienza penale diocesana e di quella della giustizia amministrativa ***

SOMMARIO: 1. Preambolo - 2. *Si autem peccaverit in te frater tuus*. Un caso di sviluppo esorbitante di un brano scritturale? - 3. Istituzione e metanoia; ovvero della irriducibile individualità del soggetto - 4. Su una ipotesi "diffusa" di *episkopé*. Dislocazione dell'azione penale a livello collegiale? - 5. (*segue*) Verso un rinnovamento radicale del processo penale (e non solo).

1 - Preambolo

Le considerazioni che seguono vanno poste in sequenza con quelle già svolte ultimamente su questa *Rivista*¹. A un recupero come quello qui proposto induce, infatti, l'unica direttrice ricostruttiva disponibile di una qualche continuità di sistema, volta alla possibilità di aprire una breccia nella tenace continuità del filo rosso che attraversa il tema della sanzione come mera variabile della sollecitudine pastorale verso i fedeli della 'paterna' figura del vescovo diocesano. Tema certo non ultimo del prender vita, dal martirio di un rabbino di Israele e

"a partire già dai giorni immediatamente successivi alla sua creduta resurrezione [...] di un processo con cui altri uomini, in suo nome, si dedicheranno a ri-situare se stessi e l'umanità intera in quadri formali significativamente riconfigurati dall'evento cristico, luoghi al contempo mentali e sociali strutturati dalla duplice tensione tra gli spazi tradizionali del mondo e quelli peculiari della 'chiesa', tra il tempo presente della storia e quello della sua incipiente, inevitabile fine"².

* Contributo non sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. nn. 21 (*Sui principi di dogmatica costituzionale compatibili con le dinamiche di potere interno alla vita della Chiesa e alla storia dei loro mutamenti. Idee e problemi del passato e del presente*); e 23 (*Tra conversione del peccatore e punizione del reo. Le contraddizioni del processo penale canonico, oggi*).

² Cfr. E. RUBENS URCIUOLI, *Un'archeologia del "noi" cristiano. Le "comunità*



All'interno di una tale dinamica, già l'intervento dell'impero cristiano produce una prima discontinuità storica nella tarda antichità, a prezzo tuttavia di una sensibile trasformazione ideologica della romanità; che investe, in maniera diversa, Chiesa greca e Chiesa latina, e che comunque istituzionalmente ne foggia l'apertura verso componenti estranee alla visione escatologica originaria³; la cui sopravvivenza ci si sforza tuttavia di garantire negli spazi della liturgia e della diaconia dei poveri, oltre che nei recinti monastici dei modelli di 'vita perfetta' e/o nel potente intervento moderatore esercitato sul "mondo" dalle chiese, tramite questi 'luoghi' privilegiati di senso.

Nella Chiesa latina, luoghi del genere assumono ben presto così consistenti posizioni di potere politico, da comprometterne durevolmente gli ordinamenti in una sorta di doppia appartenenza, in cui la lealtà alla storia propone situazioni di meticcio con istituti propri del secolo, il cui ingresso progressivo nella vita delle chiese propone cospicui dubbi di compatibilità sul confine tra chiesa e mondo. Uno di questi è per certo l'ingresso della **coercizione** nella vita ecclesiale: tema da noi più volte ricorrente nel Novecento, in primo luogo grazie all'assiduo rovello critico, sospeso tra storia e dogma, dispiegatovi da Piero Bellini fin dalla sua monumentale ricerca sulla *denunciatio evangelica* medievale⁴; ma anche grazie alla sua accurata acribia successiva nell'approfondimento dottrinale del sottile confine tra foro interno e foro esterno⁵. Confine, per altro, autentico, eliminare il quale è illusione sullo sfondo di un ordinamento costruito da regole dette bensì pastorali, ma dettate da uomini di imperfetto opinare e di imperfetto sentire che, come appariva ovvio alla canonistica classica, *fallant et fallantur*.

Di fronte all'inadeguatezza di diagnosi (e perfino alla deliberata ingiustizia) ravvisabile nel modo di affrontare le situazioni concrete sottoposte alla *falx aequitatis* dell'Autorità, è noto che la "grande Chiesa" della tarda antichità si attenne a una regola prudenziale che, senza diretta

immaginate" dei seguaci di Gesù tra utopie e territorializzazioni (I-II sec. e.v.), Ledizioni, Milano, 2013, p. 31.

³ Cfr. sul punto il mio *Evangelo, impero, cristianità. Ambiguità di un incontro*, Intervento in Atti dell'Accademia Costantiniana (Spello, giugno 2009), ora in *Diritto e religioni*, n. 2-2011, p. 615 ss.

⁴ **P. BELLINI**, *L'obbligazione da promessa con oggetto temporale nel sistema canonistico classico con particolare riferimento ai secoli XII e XIII*, Milano, Giuffrè, 1964.

⁵ Sugli esiti integristici di una "ecclesializzazione del diritto divino-naturale" cfr. ancora l'ammonimento di questo Gaudemet laico, inquietante voce profetica per studiosi di troppo acritica sequela clericale (cfr. **P. BELLINI**, *Del primato del dovere*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, pag. 411, 422, 507).



ingerenza in termini di sindacato sull'atto, ne stabiliva però l'inefficacia ove **non** ottenesse approvazione sinodale esplicita **entro sei mesi**. La necessità dichiarata di un tale rafforzamento a breve del decreto episcopale afflittivo veniva dedotta da una regola di esperienza, che già aveva mostrato come non di rado misure del genere potessero risultare dettate "da spirito di contraddizione o per altro sentimento di odio del vescovo"⁶; regola che rendeva opportuno, senza entrare nel merito dell'atto, dichiararlo caducato in assenza di sua conferma sinodale entro un lasso di tempo adeguato. Scontando con ciò, *ab initio*, il franco riconoscimento di una vulnerabilità della chiesa giuridica a sollecitazioni *enutritivae peccati*, in tutto simili a quelle cui erano fisiologicamente esposti i poteri del secolo.

2 - *Si peccaverit in te frater tuus*. Un caso di sviluppo esorbitante di un brano scritturale?

Nel quadro delle considerazioni or ora formulate, la ratifica (o non) sinodale tacitamente aveva il sapore di una sorta di giudizio dello Spirito su un'azione, che la comunità di Pentecoste tendesse a dubitare di potere ricondurre alle situazioni note di appagante coerenza con l'evangelo, riflesse nel detto ecclesiastico "è piaciuto allo Spirito santo e a noi". Situazioni, le quali sole venivano a essere considerate suscettibili di garantire appieno il situarsi della Chiesa storica nel proprio orizzonte escatologico.

Altrove, precocemente si manifestava la convinzione che, per contro, il situarsi tra un *già* e un *non ancora* dell'economia ecclesiale scontasse necessariamente uno scarto frequente tra incarnazione e profezia nel *magnum sacramentum* della Chiesa. Fondazione originaria, questa, così della classica distinzione tra diritto divino e diritto ecclesiastico, come di una necessaria mediazione equitativo-coscientiale (la *oikonomia* ortodossa!) dell'attuarsi di una Torah cui la Chiesa, nuovo Israele, tendeva, in linea di principio, ad attenersi con incerto equilibrio.

A fronte di che, debbo qui esprimere la convinzione che tutta la costruzione medievale latina della *fraterna correctio* vada vista nell'ottica di un apprezzamento eccessivamente pronò alla lettera - piuttosto che allo spirito - del testo; inadeguato quindi alla necessaria collocazione del problema alla luce dei suoi veri termini (testuali e/o contestuali), sfuggiti comprensibilmente all'incompiuta adeguatezza, storica e filologica, della

⁶ *Concilium Oecumenicum Nicaenum I*, can. 5.



Vulgata di S. Girolamo. Il che comporta *ad cautelam* la riserva di una sospensione doverosa di giudizio su un segmento della storia della Chiesa latina, sia pure investito da ricostruzioni magistrali delle linee di fondo effettivamente constatabili in uno sviluppo giurisprudenziale occorso, in proposito, nella *episcopalis audientia* dell'età di mezzo; sviluppo con grande accuratezza analizzato a suo tempo dal Bellini fin dai tempi del suo magistrale saggio del 1964, dianzi citato.

Al riguardo, mi si consenta la libertà di richiamarmi all'ampia confutazione, sul piano filologico, del senso a suo tempo attribuito al relativo testo della *Vulgata*: confutazione di impeccabile acribia, svolta dal compianto amico Giuseppe Barbaglio in una documentatissima relazione agli atti di un convegno di studi tenuto sul punto a Teramo nell'aprile 2004⁷.

D'altronde, solo dalla perseveranza "con un cuore e un'anima sola" della comunità di Atti (IV, 32) nella fede e nella speranza pasquale, è dato dedurre la tranquilla coscienza di essa di trovarsi immessa nel cammino verso la gioia (nuziale!) del Maestro perduto, attraverso uno stile sommesso di fedeltà "povera" al suo Spirito vissuto all'interno di una inevitabile separazione, fino alla Parusia; un cammino, dunque, da percorrersi nell'oscurità e nel dubbio della condizione terrestre. Dalla radicale laicità della quale si discostano *toto coelo* rilevanti deviazioni moderne da esso, proposte (in polemica con la dogmatica italiana del diritto canonico e con quella della scuola di Navarra) nella linea di posizioni dirette a esaltare oltre misura asseriti momenti di escatologia realizzata⁸, a onta dell'imperfetto e approssimativo svolgersi della vicenda

⁷ Cfr. G. BARBAGLIO, *Dic ecclesiae!* (Math., 18, 15-17), *Spunti storico-critici*, in AA. VV. (a cura di P.A. BONNET, L. LOSCHIAVO), *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie in Diritto comune e in Diritto canonico*, Atti del Convegno di studi sul tema *Dic ecclesiae ...* (Math. 18, 15-17). *Spunti storico-critici*, tenuto nell'aprile 2004 nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo, ESI, Napoli, 2008; poi in *Diritto e religioni*, n. 1-2008, p. 590 ss.; purtroppo con un'inaudito *lapsus* redazionale, consistente qui nella attribuzione del saggio di G. Barbaglio allo scrivente.

⁸ Questa illusoria, massimalista postulazione di immunità da errori della *potestas sacra*, oltre a costituire un fatale equivoco teorico, ha influenzato in maniera cospicua l'approntamento finale del libro VII *De processibus* nel codice vigente. E se è ben noto quanto abbia potuto contribuire alla decisione di espungere dal progetto già pronto la parte relativa ai tribunali amministrativi, meno noto è quanto la sua onnipervasiva ideologia abbia irrazionalmente finito per produrre (contro ogni logica di cautela, pur segnalata dalla tradizione opposta del can. 8 di Nicea) la micidiale, ipocrita forbice repressiva tra il can. 1341 e il can. 1342 § 1; con questa attivando una trappola mortale per l'inquisito che si senta dalla parte della ragione, stretto tra l'offerta di piegarsi comunque a una correzione "pastorale" avvertita come ingiusta, o sottoporsi a un giudizio amministrativo privo di qualsiasi garanzia per il proprio diritto alla difesa.



delle chiese storiche: quale quello secondo cui il diritto, posto da esse, pomposamente risponderebbe all'immagine di un *ordinamento di grazia*, destinato (con gratuito trionfalismo, irenicamente scollegato dalla realtà quotidiana e, opponendo dogmatica a dogmatica, foriero di perniciose conseguenze confusive) a cogliere nella norma giuridica *l'incarnarsi della verità dogmatica* (sic!).

3 - Istituzione e metanoia; ovvero dell'irriducibile individualità del soggetto

Oggetto della sollecitudine del Superiore non è solamente, nella comunità cristiana, il rapporto tra delitto e peccato, imputabilità e incolpevolezza; ché larga parte di essa è impegnata nel lavoro di discernimento dei talenti, e insieme delle fragilità di chi sia comunque affidato al vaglio della sua perspicacia spirituale. Se poi a questo si aggiunga la vigilanza sulla rispondenza dei mezzi ai fini, di cui la generosità di un gruppo rilevante di fedeli può disporre, deve a un certo punto darsi un punto di caduta nell'equilibrio tra esercizio della *episkopé* e autonomia responsabile dei fedeli. Un punto nel quale, in caso di dubbio, ha da prevalere, di norma, il criterio paolino della *libertas Spiritus*. **A meno che ...** A meno che nella vita della comunità non si siano prodotti mutamenti etico-ideologici tanto profondi, da impedire la piena fecondità dell'intima relazione collaborativa esistente tra libertà del cristiano e autorità della Chiesa; talché la situazione che ne è conseguita non proponga l'urgenza fisiologica di una salutare ri-forma, intesa come piena e vera restaurazione del giusto e retto ordine della società ecclesiale.

Ma qui il punto è che, col secolarizzarsi delle chiese, fino a un certo segno è dato sovrapporre alla realtà profana di un potere in larga parte misurato su quelli del secolo la valenza simbolica del modello apostolico. Fin dalla chiesa tardoantica, infatti, si è reso inevitabile constatare uno scarto tra i due termini (significante e significato) dell'icona gerarchica: e l'autorità imperiale più volte è stata chiamata a mediarlo e a correggerlo, meritando anzi, in tal modo, l'incarico ecclesiale di *episcopus ab extra*, fino a ingerirsi autoritativamente nelle stesse discussioni dottrinali di competenza sinodale. Oltre tutto, non è raro il caso che al farsi occhiuto e severo il ceto dominante abbia concorso l'opposizione incontrata da parte di chi, di rimando rispetto a durezza farisaiche, proponga di attenersi a quel bilanciamento tra fede e storia che risponde al nome ortodosso di *oikonomia*: nella fiducia semplice che "il figlio dell'uomo è padrone anche del sabato", o che "dove è lo Spirito del Signore, ivi è anche libertà".



In contingenze del genere, obiettivo della riforma è quello di riportare l'icona gerarchica più vicino possibile a quella del Buon Pastore, modellata per contrasto con quella "del mercenario e di chi non è pastore". Icona, da porsi al vaglio della parabola di colui, che lascia l'intero gregge per mettersi in cerca della pecora smarrita. Apprendo uno scenario ecclesiale affatto inedito per i poteri terrestri, che nei conflitti della storia danno solitamente per scontate le perdite umane necessarie al successo collettivo. D'altronde, è su questo fondamento sociopolitico che le formazioni ecclesiali si sono prodotte nella storia, ricevendo consenso in un rapporto giocato tra potere e obbedienza. A sua volta, proprio da questo tipo di rapporto le stesse hanno derivato considerazione, riconoscimento e rispetto dalle altre potenze del contesto; fino a negare talvolta la centralità dell'individuo allo scopo di assicurarsi quella considerazione e quel rispetto.

4 - Su un'ipotesi "diffusa" di *episkopé*. Dislocazione dell'azione penale a livello collegiale?

Già a partire dalla strutturazione originaria della *episkopé* è agevole notare una graduale, ma non insensibile sua differenziazione interna; che si riprodurrà all'esterno a misura del graduale affiancarsi, al policentrismo collegiale della Chiesa d'oriente, della piramide gerarchica costruita intorno alla *romana ecclesia* dell'età di mezzo, e man mano assoggettata a quest'ultima in un rapporto di feudale vassallaggio. All'interno del quale, inoltre, un ruolo importante finirà per essere giocato dall'esenzione dei grandi ordini religiosi dall'obbedienza ai vescovi diocesani.

È a partire da questa specifica complessità latina delle strutture di autorità, che pare il caso di prestare attenzione alla più importante istituzione giudiziaria *generale*, estrapolabile dal corpo gerarchico della Chiesa d'occidente: l'Inquisizione romana. Istituita come strumento particolarmente aggressivo d'intervento nelle controversie dottrinali, all'istanza inquisitoria risultano attribuite, in forma esclusiva, competenze che man mano non solo travalicano l'ambito dei reati di opinione (si pensi all'adulterio), ma coinvolgono gli stessi vescovi in delicate imputazioni, in concorrenza perfino col loro ruolo di maestri della fede.

Si tratta qui di una istituzione stabile, la cui durata ne fa non solo un *unicum* centralizzato (in un sistema promiscuo di istanze per lo più episcopali), alla cognizione della quale risultano attribuite competenze penali tanto capillari quanto esclusive; ma la cui legittimazione sovraepiscopale né è stata mai contestata al tempo della sua fruttuosa collaborazione con i vescovi (Inquisizione medievale), né ha incontrato



mai, sul suo successivo percorso, altro limite che quello delle attribuzioni omologhe, concesse dai re cattolici alle coeve loro creazioni giurisdizionaliste (Inquisizione spagnola e Inquisizione portoghese, con le loro diramazioni nei patronati vicereali della prima, in Sicilia e in Messico).

Si riscontra così, sia pure in ipotesi ben precise, l'istituzione (col pieno consenso dei vescovi) di una istanza papale potenzialmente universale, caratterizzata da competenze ben precise: una sorta di Corte suprema per la difesa di valori ritenuti supremi, che quindi segnano il perimetro tassativo delle sue funzioni a confronto con l'architettura delle istanze ordinarie di giustizia, a radice inevitabilmente territoriale. Una istituzione a cui ricorrere in momenti di particolare delicatezza per lo stato generale della Chiesa, come nel caso dei *delicta graviora* occorso a margine del recente scandalo della pedofilia del clero, all'interno di una manovra di politica penale legato a un momento di pubblica e allarmante emergenza, in presenza di una conclamata impotenza delle ordinarie sedi disciplinari, nella loro base diocesana⁹.

Questa lezione recente della prassi porta a concludere che vi è sempre stata, fin dall'età d'oro del diritto canonico, la **possibilità costituzionale di derogare**, in circostanze legate alla necessità politica di ricorrere a misure dissuasive che assicurassero rapidità ed efficacia al rigore repressivo (rese necessarie da particolari circostanze) alla presunta regola *iuris divini*, che necessariamente si vuole colleghi il sistema giudiziario a una specifica delega ricevuta da una delle due fonti parallele dei centri autocratici di potere del sistema gregoriano: papa, e/o vescovo diocesano, entrambe a loro modo vincolate, nell'irrogazione della giusta pena, a cautele di natura pastorale volte a provocare preventivamente (*cum mansuetudine rigor!*) la conversione, e con essa il tanto sospirato recupero del "peccatore pentito"¹⁰.

⁹ Sul punto si veda l'equilibrata posizione di **P. LOIACONO**, *Le nuove norme sui delicta graviora tra esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto di difesa*, anch'esso in *Diritto e religioni*, n. 1- 2011, p. 13 ss.

¹⁰ D'altronde, che per diritto divino (anziché per un'antico uso derogabile) il vescovo **residenziale** sia *iudex natus* nella sua diocesi è solo un'opinione privata, espressa dal card. Burke il 4 febbraio 2011 all'arcidiocesi di Valencia (cfr. *Ius Ecclesiae*, 2011, I, p. 16 ss.). Non dunque a caso l'attuale can. 1423 propone, in primo grado, l'ipotesi di un foro di prossimità (diverso dal vescovo), istituito consensualmente da più vescovi vicini, secondo una formula che ne ridimensiona il potere di fronte all'interesse dell'utenza. Una utenza, le cui facoltà di intervento attivo sembrano tuttavia talvolta presenti al legislatore, come quando vengono pur richiamate (senza però alcun coordinamento strategico) a proposito delle variegate alternative possibili alla deduzione in lite dei conflitti tra i consociati - e di costoro con l'Autorità - all'esame di una strumentazione imperfetta, per



Senza rinunciare a un tale vincolo di sistema, lo spostamento degli *step* procedurali in una istanza capace di definire in forma concentrata la preliminare fase 'conciliativa' dell'azione penale giova oltre tutto, sicuramente, alla cognizione più accurata possibile (in contraddittorio pieno con la persona dell'imputato) degli elementi di fatto prodotti dall'accusa al fine di integrare sul piano probatorio l'auspicata acquisizione della certezza morale della di lui colpevolezza da parte del Giudice; garantendo così al processo la concentrazione e la speditezza, che il rito *ad modum Inquisitionis*, sottratto a ogni ombra di esitazione indotta da pregresse relazioni professionali tra l'imputato e l'ufficio giudicante, è in grado sicuramente di meglio garantire.

Su questo terreno lo spostamento - a un livello intermedio della piramide collegiale - delle corti competenti per materia a promuovere l'esercizio dell'azione penale libererebbe la procedura da ogni intoppo personalistico, magari pretestuoso; conferendo alle medesime un'autorità non più discutibile, né influenzabile da relazioni personali pregresse. Con l'ulteriore conseguenza (sul piano politico delle esterne relazioni interordinamentali) di sfatare, per sempre, l'equivoco di una presunta complicità omertosa con i colpevoli del rispettivo pastore diocesano; cui risulterebbe tra l'altro definitivamente sottratta, deresponsabilizzandolo, la facoltà di attivare, o meno, l'azione del promotore di giustizia competente.

5 - (segue) Verso un rinnovamento radicale del processo penale (e non solo)

È per altro chiaro che questa riforma di sistema trasferirebbe (come già pacifico nel giudizio inquisitorio) la fase del tentativo dialogico di recupero pastorale dall'esterno all'interno della procedura d'accusa. Starebbe quindi al tribunale competente evitare di trasformarlo in un mero incidente formalistico (come altrove accade per il tentativo di conciliazione dei coniugi nei giudizi civili di separazione e di divorzio), fino a vanificare una delle peculiarità certo più interessanti del processo penale canonico.

Si potrebbe dare, quindi, una trattazione pastorale preliminare dell'affare, affidata al presidente del collegio giudicante (e a cui dedicare non più di due udienze), alla quale l'*Ordinarius loci* sarà tenuto a

non dire incoerente, di strumenti conciliativi alternativi a quelli in questo saggio esaminati; ben pochi dei quali sfuggirebbero però ai dubbi sollevati *supra* (alla nota 8) sul piano della piena e tranquillante imparzialità del rimedio offerto.



partecipare, esprimendo in presenza, ma anche per iscritto o in teleconferenza, il punto di vista da lui maturato a seguito dell'iniziativa accusatoria intrapresa (del cui fondamento gli sarà stata data in anticipo sommaria notizia); al termine della quale la controversia o si vedrà avviata a cessazione della materia del contendere, o a compiuta trattazione formale del processo penale iniziato.

Quanto al giudice competente, questa versione ammodernata dell'Inquisizione (cui il bacino curiale non consentirebbe di garantire pieno rispetto del principio della separazione dei poteri) dovrebbe viceversa fare parte delle diramazioni periferiche di un *nuovo ordinamento giudiziario*, pensato per coordinarsi territorialmente con le espressioni attuali della collegialità episcopale, anche in funzione di collegamento istituyente con le future espressioni attuative della delega "in bianco" predisposta nel can. 1440, § 2, del codice vigente e (ormai da un quarantennio) sepolta dall'indifferenza di sette consecutivi prefetti della Segnatura: tuttora purtroppo individuabile, quest'ultima, come unico organo titolare della iniziativa politica in materia, seppure in una combinazione di competenze costituzionali promiscue, che ne fa un vero *monstrum* costituzionale¹¹.

D'altronde, ove si pensi che la durata in carica rispettiva, nello stesso periodo, di altri prefetti del Dicastero fu di meno di un quadriennio, ci si rende conto di essere di fronte a candidati di Curia "parcheggiati" in attesa di passaggio ad altri incarichi, o di definitivo pensionamento. Una cronotassi, dalla quale emerge la carriera solitaria del card. Zenon Grocholewski, dapprima segretario per sedici anni del Dicastero e poi prefetto dal 1998, nell'esercizio di un lungo "regno", determinante comunque per il definirsi, nella sua sostanza, del profilo giuridico della Segnatura attuale. Regno in verità paragonabile, ma solo per mancanza di avvicendamento, solamente a quello dell'attuale decano della Rota, nella cornice però quest'ultimo di una curvatura in senso riformista decisamente inedita, assunta dalle competenze di tale tribunale sotto il papato attuale: si allude qui a mons. Pio Vito Pinto (non di rado, d'altronde, in personale conflitto di attribuzioni e orientamenti col supremo "tribunale" attiguo).

Ad appena otto anni l'uno dall'altro, due *Motu proprio* di segno politico opposto (ed entrambi, per motivi diversi, imperfetti sul piano

¹¹ Oltre tutto, la pretesa di tale Dicastero di somigliare a un Tribunale cozza, a tacer d'altro, con la sua stessa struttura, impostata sul modello delle congregazioni fin dalla sua **direzione bicipite** (Prefetto e Segretario), con il suo codazzo di impiegati subalterni e di "magistrati" avventizi, di volta in volta selezionati a integrare i collegi giudicanti.



tecnico, come bandiere lacerate dalla battaglia!) segnano così, sul terreno del processo, una inversione di tendenza nel sistema di governo papale, ormai giunto alla resa dei conti culturale all'interno di un confronto sempre più aspro sul tema dell'articolazione del potere e delle libertà del cristiano, reso palese dall'imprevista cornice di un appoggio sinodale piuttosto freddo - e certo inefficace - all'intraprendenza conciliare di papa Bergoglio: la *Antiqua ordinatione* (21 giugno 2008) di Benedetto XVI, a fronte della *Mitis iudex Dominus Deus* (9 agosto 2015) di Francesco I.

Al riguardo, sembra di trovarsi di fronte a orientamenti decisamente opposti: l'uno di **massimo accentramento** della giustizia amministrativa, cui incoraggia certo, a riscontro, la diffusa tendenza dei Dicasteri a "definire" col silenzio-rifiuto i gravami gerarchici; l'altro, di **massimo decentramento** del contenzioso matrimoniale, operato da un potere costituente insolitamente deciso, tramite deferimento massivo delle controversie ai vescovi diocesani; e rincarato quattro mesi dopo da una drastica riaffermazione, davvero senza precedenti, della volontà di abrogare ogni anteriore atto papale inteso a creare poli organizzati di trattazione di tale contenzioso situati a livello interdiocesano¹²; senza previsione alcuna, oltre tutto, di disposizioni di diritto transitorio intese a disciplinare col minor possibile disagio per l'utenza il passaggio dall'uno all'altro regime processuale. Punto sul quale, a dire il vero, non è facile restare indifferenti alle proteste di molti.

Chi sia avvezzo all'ordinato tran tran quotidiano della Curia romana non può non avvertire i segnali di insofferenza destabilizzante che l'iniziativa papale esprime, forse non senza voluto intento costituente; senza misurarne fino in fondo la portata rivoluzionaria (e oltre tutto in contrasto, si badi, con esigenze di coerenza ecclesiologica che avrebbero desiderato ben maggiore sensibilità nei confronti di livelli intermedi ricadenti nell'orbita della collegialità episcopale, d'un tratto intaccata); e, in quanto tale, incurante delle conseguenze contingenti di una tale rottura, perché concentrato a definire la cornice quasi di un passaggio epocale,

¹² In questa *Rivista* si vedano, sul punto, il terzo intervento di **G. BONI**, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative* (sul n. 5 del 2018); e quello di **M. GANARIN**, *I tribunali diocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Deus. Riflessioni circa la «sorte» del m.p. Qua cura di Papa Pio XI* (sul n. 11 del 2016). Che poi, dal punto di vista di chi scrive, le trasformazioni in atto del potere siano poste in stretta relazione con le libertà del cristiano, dipende da una visione prospettica che ne evince la correlazione con l'obiettivo di una transizione del *christifidelis* dalla soggezione a un potere 'discendente' alla dignità propria dello statuto di una vera e propria 'cittadinanza ecclesiale', garantita finalmente in termini di diritti **giustiziabili** con efficacia *erga omnes*, e non solo enunciati in astratto.



venuto a maturazione nell'arco di un decennio e di conseguenza carico, ancora, di immaturità tecnica a fronte dell'antieriore, consolidata complessità ordinamentale del tralatizio sistema di accertamento delle nullità matrimoniali.

È come, oramai, se Scipione fosse appena salpato da Marsala-Lilibeo per l'incerta avventura d'Africa; mentre tuttora Annibale stesse rafforzando il suo arroccamento, da Capua al Bruzio. In questa finale psicomachia tra il Primato papale e il formidabile centro di potere ecclesiastico, cui il suo affermarsi simbolico è stato indissolubilmente legato per un millennio, i giochi sono dunque largamente aperti, sul piano della lotta politica per una restaurazione autentica, in Occidente, della posizione di preminenza delle autorità collegiali intermedie del sistema, riservata a esse al tempo della "grande Chiesa" di Nicea e del grandioso magistero di misericordia dei vescovi, da Costantino colà convocati provvidenzialmente a concilio. Ma Chi oggi ha la responsabilità del Primato, benché estremamente sensibile agli stessi valori, sembra tuttavia prestare ancora considerazione a certi dettagli, decisamente delicati, rimasti inclusi nelle contraddizioni del sistema da allora in poi costruito dopo lo Scisma d'Oriente.

Trattasi di dettagli, cui nella sua strategia di governo riformatore Egli avverte certo la necessità di opporsi (nel futuro meno immediato – se possibile - perfino più decisamente di adesso). Ne discende, tuttavia, la fatale impressione di una incertezza, come di un'*impasse* da cui il pontefice stenti a venire fuori con veracità adeguata, condizionato come oggi è ancora l'ufficio petrino da troppi miti dell'età intermedia. Ma, finché il mito continuerà a prevalere sulla chiarezza politica, Zama finirà per essere esposta, inevitabilmente, a rimanere (a tempo indeterminato) un obiettivo incerto e lontano!